



CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE e ALL'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE VARIE CLASSI / INDIRIZZI di ISTITUTO

(Rif. : D.Lgs. 297/94, artt. 7, 10 e 396 - D.lgs. 165/01, art. 5 e art. 25)

Criteri generali per la formazione delle classi

- Composizione di classi eterogenee degli alunni in base ai livelli di giudizio espressi al termine dell'esame del primo ciclo (voto espresso in decimi) e della provenienza territoriale;
- Inserimento ed equa distribuzione di alunni disabili e DSA (su indicazione della relativa commissione e del **GLI** di Istituto) nel gruppo di compagni con cui hanno socializzato positivamente nella scuola media, tenendo conto altresì dell'esigenza di non inserire, per quanto possibile ed in ragione dell'indirizzo scelto a cura delle famiglie, più di due allievi disabili o DSA per classe;
- Equa distribuzione degli alunni stranieri nelle varie classi;
- Desiderata della famiglia espressi al momento dell'iscrizione (*):
 - Inserimento nella stessa classe di allievi per i quali i genitori e/o la scuola di provenienza segnalino tale opportunità per la potenziale realizzazione del successo formativo e/o per la determinazione di un favorevole clima ambientale. Le famiglie in questo caso potranno designare fino ad un massimo di due compagni/e candidabili, secondo un ordine di priorità da loro indicato;
 - Iscrizione dell'alunno/a nello stesso corso e nella stessa sezione frequentata in passato da un fratello o una sorella, se ciò viene segnalato dai genitori come opportuno;
 - Non inserimento nella stessa classe di allievi che siano stati segnalati dai genitori e/o dalla scuola media di provenienza con riferimento a possibili casi di "incompatibilità";
- Gli alunni ripetenti sono iscritti, di norma, nella stessa classe/indirizzo frequentata nell'anno scolastico precedente, salvo diverso e documentato parere espresso dal Consiglio di classe o su motivata ed esplicita richiesta da parte dei genitori al Dirigente Scolastico che deciderà in merito, salvaguardando per quanto possibile l'obiettivo di ripartire in modo equilibrato i vari ripetenti nelle varie sezioni tenendo in ogni caso conto dei limiti di accoglienza degli alunni per classe, anche con riferimento alla presenza di eventuali allievi certificati;

(*) **N.B.** Le richieste delle famiglie sopra riportate, comunque sempre valutate e prese in considerazione dalla prevista commissione, saranno effettivamente esaudite nel limite del possibile, tenendo conto dei vari criteri e vincoli sopra indicati e sempre e comunque nei limiti di accoglienza degli allievi oggetto di prevista e specifica delibera. La commissione ha comunque discrezionalità - previo avviso alle famiglie che saranno informate sulle relative decisioni - in merito al numero dei ripetenti da inserire nelle classi, anche in ragione di eventuali accorpamenti delle stesse e/o di passaggi fra ordini di scuole.

Per quanto riguarda i criteri di accoglienza/priorità nelle iscrizioni e formazione delle **classi prime**, si fa riferimento al contenuto della relativa delibera del Consiglio di Istituto e di quanto previsto annualmente dall'apposita C.M. sulle iscrizioni;

Per quanto riguarda i casi di iscrizione degli allievi per **passaggi tra scuole** (patti formativi individuali specifici in caso di passaggi in obbligo scolastico e/o inserimento degli studenti dopo il superamento dei previsti esami di idoneità e integrativi), si rimanda al previsto e vigente regolamento di Istituto in materia.

Di norma, nella seconda metà del mese di Luglio di ogni anno scolastico (attraverso apposita comunicazione mezzo circolare sul sito web dell'Istituto), una commissione di docenti, eletta dal Collegio, formerà dei gruppi omogenei di allievi sulla base dei criteri e degli elementi sopra elencati. Una volta costituiti i gruppi, si procederà per sorteggio pubblico all'assegnazione delle relative sezioni per i vari indirizzi di studio presenti al M. Curie.

CRITERI GENERALI per l' ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Organico dell' autonomia : posti comuni, di sostegno e di potenziamento

(D.Lgs. 297/94, art. 396; D.Lgs. 165/01, articoli 5, 25; Art. 1, c.ma 2 del D.lgs. 150/09, Organico dell'autonomia: Legge 107/15, Art. 1, c. 7, 85 – Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016)

Il DS è titolare di una propria autonomia e competenza nell'individuazione delle regole di assegnazione del personale docente alle classi, competenza ed autonomia che non risultano sminuite dalle disposizioni direttive (di cui all'art. 396 del 297/94) il cui richiamo va necessariamente coordinato con il diverso assetto organizzativo del servizio scolastico conseguente all'introduzione della qualifica dirigenziale, individuando nel DS l'unico responsabile dei risultati del servizio scolastico e della gestione delle risorse umane. Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'Istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione e di gestione delle risorse umane (Art. 5, c.2 ed art. 25, c.2 del D.Lgs.165/01). Infine, l'organico dell'autonomia "è un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curricolari, di sostegno e di potenziamento compresi quelli cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione" (rif. Art. 1, cc.5, 64 e 68 L. 107/15).

Ciò premesso, l'assegnazione dei docenti alle classi viene determinata dal DS avvalendosi dei seguenti criteri:

- 1) Proposte al dirigente scolastico di distribuzione nelle classi dei docenti espresse dal Collegio Docenti attraverso l'articolazione dei dipartimenti disciplinari quale espressione di cooperazione didattica ed educativa con l'obiettivo di comporre i consigli di classe in modo equilibrato, omogeneo ed armonico, compatibilmente con le esigenze connesse alla gestione ed organizzazione dell'orario di servizio ed in coerenza con gli obiettivi, le limitazioni e vincoli di cui agli articoli seguenti (2 – 6);
- 2) Salvaguardia della continuità didattica del personale docente, assicurando agli studenti, le migliori condizioni possibili di apprendimento per garantire loro la qualità effettiva dell'offerta formativa, tenuto conto di garantire per quanto possibile personale stabile. Il criterio di continuità didattica potrà comunque essere derogato dal dirigente per esigenze connesse all'organizzazione dell'organico dell'autonomia ed in seguito alla valutazione di casi particolari causa oggettiva incompatibilità emersa in relazione ad episodi specifici;
- 3) Miglior utilizzo delle competenze ed esperienze dei docenti anche in merito alla capacità di lavorare collegialmente attraverso la collaborazione, il coordinamento e la cooperazione didattica;
- 4) Assegnazione dei docenti dell'ambito territoriale di competenza a cura del DS in ragione delle procedure previste dalla Legge 107/15 e dalla Nota MIUR annuale relativa alla gestione dell'organico dell'autonomia in relazione all'assegnazione del personale (docente ed ATA) attraverso le graduatorie provinciali per le nomine annuali (GPS), con relativa individuazione ed utilizzo del personale in ore di potenziamento, in ragione delle attività previste nel PTOF;
- 5) Assegnazione dei docenti per esigenze e vincoli imposti dal CCNL e da Norme specifiche in materia (part-time, vari congedi per aspettativa, docenti con diritto allo studio, docenti C.O.E. con incarico su più scuole, ricomposizione di spezzoni-orario all'obbligo di raggiungere le 18 ore, situazioni oggettive di cattedre conseguenti ad assegnazioni ed utilizzazione provvisorie del personale...), ricercando per quanto possibile soluzioni in coerenza con quanto espresso ai punti precedenti;
- 6) Situazione specifiche ed opportunamente regolamentate per gli insegnanti di sostegno;
- 7) Nel caso di accorpamenti di classi che non provocano situazioni di soprannumero per decremento d'organico, i docenti delle classi accorpate saranno distribuiti tenendo anche conto delle indicazioni dei dipartimenti disciplinari, nei limiti di quanto precisato ai punti 3), 4) e 5);

Possono essere accolte dal DS richieste motivate di cambiamento di cattedra e di corso presentate da docenti già in servizio nell'Istituto (secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti) soltanto quando la cattedra richiesta è libera e disponibile, nel senso che sulla stessa non risulti assegnato alcun docente di ruolo o non di ruolo avente titolo a prestare servizio nell'Istituto per l'intero anno scolastico.

L'attribuzione effettiva dei docenti alle varie classi/indirizzi è competenza del DS che assumerà le proprie determinazioni sulla base dei criteri generali sopra elencati. Salvo casi particolari (gestiti dal dirigente), saranno *in primis* esaminate le proposte condivise all'interno dei dipartimenti disciplinari. Se questi non approderanno a proposte partecipate, l'assegnazione sarà comunque decisa dal DS (in qualità di responsabile della gestione delle risorse umane) avvalendosi, in ultima istanza, anche del criterio di posizione del docente nella graduatoria interna di Istituto.

Criteria relativi alla GESTIONE e ASSEGNAZIONE dei docenti alle classi per discipline con ore di potenziamento (Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016 e s.m.i)

Con riferimento alle classi di concorso effettivamente ed annualmente assegnate all'Istituto "M. Curie" per le quali sono previste ore di potenziamento, il dirigente procede all'assegnazione delle relative cattedre tenendo conto dei seguenti criteri:

- Indicazioni e suggerimenti al DS a cura dei dipartimenti disciplinari in relazione alle effettive disponibilità pervenute e relative classi di concorso, tenendo conto delle esigenze funzionali ed organizzative dell'istituzione scolastica nella sua complessità ed indirizzi, della coerenza con il PTOF/RAV/PdM e delle risorse (docenti/classi di concorso) effettivamente assegnate nell'a.s. di riferimento all'Istituzione scolastica;
- Proposte emerse dai singoli docenti in occasione di appositi incontri con il DS finalizzati alla migliore intesa fra le prospettive personali e relative competenze acquisite (documentate nel proprio C.V.), le esigenze e le finalità dell'Istituto e la valorizzazione delle risorse umane;
- Saranno privilegiate, di norma, la costituzione di cattedre "miste" (ore in parte sul potenziamento ed in parte curricolari su cattedra), fermo restando il possesso dei relativi titoli abilitanti e delle necessarie competenze, tenendo conto delle esigenze didattiche della scuola (scaturite dal PTOF, dal RAV/PdM e da quanto previsto in merito dalla legge 107/15, art. 1, comma 85);
- Supporto organizzativo/gestionale e di collaborazione alla Dirigenza per attività funzionali ai progetti e alle iniziative dell'Istituto, secondo quanto previsto dalla legge 107/15, art. 1, comma 83;

CRITERI DI ASSEGNAZIONE dei docenti ALLE CATTEDRE DI SOSTEGNO

Con la presente si riportano i criteri **concordati con i referenti per l'Area INCLUSIVITA' e servizi per allievi Disabili, DSA, BES** per l'assegnazione dei docenti alle cattedre di sostegno.

I criteri condivisi con il Dirigente Scolastico sono stati i seguenti:

- 1) (*) **Assegnazione di n. 2 docenti** per ogni alunno con disabilità con la conseguente suddivisione delle discipline specialistiche per ogni docente (anche in relazione alla previsione di un unico organico per tali insegnanti non più suddivisi per aree);
- 2) **Continuità**: intesa come proseguimento dell'attività di sostegno con lo stesso/a alunno/a dell'anno scolastico precedente, quando possibile (anche per ragioni di organico);
- 3) **Competenze professionali disciplinari**: in relazione a quanto espresso al punto precedente, si provvederà ad assegnare di norma l'insegnante di sostegno tenendo conto delle competenze professionali del docente in relazione alle caratteristiche dell'alunno ed alle sue esigenze metodologico/disciplinari, secondo le informazioni acquisite dalla Certificazione, Diagnosi Funzionale e PEI specifico;
- 4) **Decisione condivisa** referenti sostegno/Dirigente Scolastico nell'esame di casi particolari in cui non sia possibile l'applicazione dei criteri prioritari di cui sopra, con l'obiettivo di favorire la migliore soluzione possibile funzionale alle esigenze dell'allievo.

(*) Tale criterio, inteso come criterio di massima, potrebbe essere disatteso per l'applicazione di modalità più favorevoli alla situazione degli allievi, nei seguenti casi e per situazioni specifiche:

- Allievi con disabilità per i quali, per ragioni di carattere operativo/didattico legate alla specificità e gravità della Diagnosi Funzionale e dietro consiglio del referente medico dell'AUSL, emerga la necessità/opportunità di effettuare un'assegnazione del docente di sostegno nel rapporto "uno a uno" fra docente ed allievo/a;
- Situazioni particolari in cui sia previsto - in ragione di specifiche condizioni documentate dalla relativa Diagnosi Funzionale - l'intervento specialistico dell'educatore sociale e di conseguenza emerga per Ragioni didattico/organizzative l'inopportunità di definire tre figure di riferimento per un solo alunno.
- Integrazione a quanto sopra espresso in ragione dell'applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 66/2017 e relativi decreti attuativi.

Eventuali variazioni ai criteri presenti in ragione di aggiornamenti normativi e/o situazioni in divenire di carattere organizzativo/didattico o specifiche situazioni che si dovessero presentare nel corso dell'anno scolastico, saranno successivamente esaminate e concordate tra i referenti dell'Area INCLUSIVITA' e servizi per allievi Disabili, DSA, BES ed il DS.